

TI_GERICHTE 72.2020.21 vom 24. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2020.21_d20200624

FR: TI_GERICHTE 72.2020.21 du 24 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 72.2020.21 del 24 giugno 2020

Regeste

Rapina aggravata: colpevole di aver commesso un furto con una refurtiva di CHF 170.00 e EUR 30.00, sferrando un colpo al collo della vittima e ferendola con un coltello a serramanico al polso destro, esponendola a pericolo di morte posizionando il coltello al collo con una lesione lineare

Erwägungen

E. 7

Al pto. 2 dell'AA è contestata l'infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni (di seguito solo LArm) per il fatto d'aver portato con sé il coltello utilizzato per la rapina (art. 140 CP) di cui sopra. Trattasi di un coltello serramanico di colore nero con lama ricurva, azionabile con una mano sola, con lunghezza della lama di 9 cm e lunghezza complessiva di 21 cm (AI 21 Inc. MP 2018.8241, doc. Dib. 1 e VD a pag. 3). Tale arma è stata rinvenuta all'interno dell'alloggio dell'imputato al momento del fermo e sottoposta a sequestro (AI 5 Inc. MP 2018.11582). IM 1 ha dichiarato di avere acquistato questo coltello a _____ e di non sapere che fosse proibito ai sensi della LArm, rispettivamente di avere aperto la lama sempre utilizzando due mani (PP IM 1 19.12.2019 a pag. 9). Al dibattimento ha poi affermato di avere acquistato questo coltello per andare a pescare e raccogliere funghi, come effettivamente avrebbe fatto, ma anche perché gli piaceva, ribadendo di aver saputo che si trattava di un'arma vietata in quanto dotata di lama azionabile con una mano sola soltanto perché gli era stato riferito dal PP in corso d'inchiesta (VD all. 1 a pag. 5). B) I furti a _____ (punti 3, 4 e 5 dell'atto d'accusa)

E. 8

Dopo il primo procedimento sfociato nei reati di rapina aggravata (art. 140 CP) e infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), a carico dell'imputato è stato aperto un altro procedimento penale conclusosi con le imputazioni di ripetuto furto (art. 139 n. 1 CP) in parte tentato (art. 22 cpv. 1 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) in parte di poca entità (art. 172ter n. 1 CP) e ripetuta contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup nonché VD a pag. 2 e 3).

E. 8.1

Al pto. 3 dell'AA all'imputato sono contestati sei furti (art. 139 n. 1 CP), tutti commessi la notte tra l'11 ed il 12.12.2018, all'interno di altrettante casette prefabbricate in Piazza _____ a _____, per un ammontare complessivo di refurtiva sottratta denunciata pari a fr. 9'649.45 (VD a pag. 2). Fin dal momento del fermo di data 9.1.2019, IM 1 ha immediatamente ammesso i fatti, affermando di essersi recato, da solo, presso la summenzionata piazza e di avere forzato la porta delle casette danneggiando il lucchetto attraverso la trancia rinvenuta nel suo domicilio, per poi introdursi al loro interno al fine di

appropriarsi di quanto vi avrebbe trovato (PS 9.1.2019 IM 1 a pag. 4 e 5). IM 1 ha pertanto ammesso cinque furti (art. 139 n. 1 CP) ritenuto come per uno di essi, quello contestato al pto. 3.6 dell'AA, ha affermato di essersi introdotto nella casetta ma di non avere poi asportato nulla, il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) dei lucchetti delle sei casette prefabbricate, oltre che di una cassa registratrice (pto. 4.5 dell'AA) nonché la violazione di domicilio (art. 186 CP) per ciascuna di esse.

E. 8.2

L'imputato, con l'eccezione appena indicata del pto. 3.6 dell'AA, si è limitato a contestare soltanto l'entità della refurtiva rispetto a quella indicata dai diversi AP, affermando nel suo verbale d'interrogatorio PP del 27.2.2019: " La notte tra l'11 ed il 12.12.2018 ho perpetrato una serie di furti all'interno di 6 casette natalizie, munito anche di un attrezzo da scasso (piede di porco rinvenuto nella baracca di ACPR 6) e provocando dei danni alla relativa struttura/mobilio. Questo è corretto. Tengo già a precisare ora che mi ritengo responsabile di quanto da me effettivamente compiuto. Nel corso d'inchiesta ho preso atto delle denunce sporte dalle vittime ma contesto l'eccessiva refurtiva da loro denunciata. È giusto che io risponda per quanto da me commesso ma non voglio che mi vengano addossate più colpe rispetto ai miei reali comportamenti. Dal mio punto di vista alcuni accusatori privati hanno gonfiato la refurtiva. Inoltre rilevo che la Polizia mi ha riferito che dalla visione delle immagini si vede solamente in un'occasione una persona aggirarsi per le casette ed uscire dalle stesse con degli oggetti. Se avessi effettivamente rubato quanto denunciato avrei sicuramente dovuto compiere più viaggi ed avere un mezzo di trasporto dove caricare il tutto. Ritengo inoltre che nella stanza in mio uso, oltre ad una piccola parte della refurtiva denunciata, la polizia avrebbe dovuto trovare molti più oggetti denunciati. Io mi riconosco colpevole per il furto unicamente dei seguenti beni: • una bottiglia di Sambuca, marca Molinari • una bottiglia di superalcolico, forse Grand Marnier con dosatore in alluminio • una bottiglia di un non meglio precisato superalcolico • due bottiglie di vino bianco • una smerigliatrice con disco rotto e cavo elettrico • una macchinetta del caffè con cialde • due forme di formaggio • uno zainetto con portamonete, un abbonamento e CHF 70 • una cassa musicale bluetooth. Tutto il resto è da me contestato". (VI PP IM 1 27.2.2019 a pag. 2 e 3) In definitiva l'imputato ha ammesso di avere commesso cinque furti (art. 139 n. 1 CP) e un furto (art. 139 n. 1 CP) tentato (art. 22 cpv. 1 CP) per un ammontare della refurtiva pari a fr. 1'225.95, oltre che un danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di fr. 435.- e ripetuti danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n. 1 CP) per un ammontare di fr. 45.-.

E. 8.3

Proprio in merito all'entità della refurtiva, in inchiesta sono stati verbalizzati tre dei sei AP, a cui sono state sottoposte le discrepanze tra quanto indicato nelle rispettive querele (art. 30 segg. CP) e quanto, invece, accertato dagli inquirenti intervenuti sul posto subito dopo i fatti. Gli AP _____ (di seguito solo _____) e ACPR 6 (_____, pti. 3.2 e 3.6 dell'AA), pur rettificando parzialmente quanto indicato in querela (art. 30 segg. CP e AI 17 Inc. MP 2018.11582 all. da 3 a 7), nei rispettivi verbali d'interrogatorio si sono sostanzialmente riportati a quanto inizialmente indicato, pur non riuscendo a documentare il valore della refurtiva sottratta (PS 18.2.2019 _____ e 3.2.2019 ACPR 6). L'AP _____ (pto. 3.4 dell'AA), sentito a verbale, ha in buona parte rettificato i danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) e la refurtiva inizialmente denunciata (PS 13.2.2019 _____), per poi inviare in data 15.2.2019, all'attenzione della Polizia Cantonale di

_____, uno scritto di remissione di querela (art. 120 cpv. 1 CPP), con il quale annunciava di non essere più interessato a procedere nei confronti di IM 1, rinunciando quindi a costituirsi AP nel procedimento a carico di quest'ultimo (AI 17 Inc. MP 2018.11582 all. 5). Constatato come tale missiva non recava la firma del mittente, in data 25.5.2020 il Presidente della Corte assegnava un termine di

E. 10

IM 1 era già stato oggetto di una perizia psichiatrica nell'ambito dei procedimenti penali a suo carico poi sfociati nell'ultima sentenza di condanna della Corte delle assise correzionali del 3.12.2018. In tale perizia di data 25.9.2015, a firma dei Dr. med. _____ (di seguito solo _____) e _____, si evidenziava la sussistenza a carico dell'imputato di una "patologia della personalità, di una politossicodipendenza e di uno stato di intossicazione acuta da sostanze psicoattive multiple", da mettere in relazione con i reati a quel tempo commessi (AI 29 Inc. MP 2018.11582 a pag. 26). I periti rilevavano poi come la capacità di valutare il carattere illecito delle sue azioni, rispettivamente di agire secondo tale valutazione, non erano scemate al momento della commissione dei reati. Al riguardo si evidenziava però che "gli elementi di impulsività patologica, la difficoltà a posticipare il soddisfacimento del desiderio attraverso un'opera di realistica e autonoma progettazione [...] e la stessa condizione di appartenenza cronica per le sostanze psicoattive, comportano un'influenza lieve ma significativa sulla possibilità di contenere in talune circostanze il proprio comportamento" (AI 29 Inc. MP 2018.11582 a pag. 28). Ration per cui era stata valutata una scemata responsabilità dell'imputato di grado leggero. I periti avevano poi individuato un alto rischio di recidiva, collegato ad "una turba psichica di notevole gravità permanente", con riferimento alla quale avevano proposto un trattamento stazionario di "2 o ancor meglio 3 anni", ritenendo inadeguato al contenimento dell'indicato rischio di recidiva un trattamento ambulatoriale (AI 29 Inc. MP 2018.11582 a pag. 30).

E. 10.1

A seguito del verificarsi dei fatti oggetto dell'attuale giudizio IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica, redatta dal Dr. med. _____ unitamente al Dr. med. _____, i quali hanno rilevato un disturbo di personalità di tipo misto, una politossicodipendenza ed una sospetta intossicazione acuta / stato di astinenza da alcool e cocaina, da mettere in relazione con i reati commessi, pur non potendo effettuare una diagnosi di ritardo mentale (AI 53 Inc. MP 2018.11582 a pag. 37). I periti rilevano poi che al momento dei fatti l'imputato non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente tale capacità non era scemata, così come nemmeno era scemata la sua capacità d'agire. I periti hanno poi nuovamente individuato un alto rischio di recidiva, nella misura del 55% entro 7 anni e del 64% entro 10 anni, con riferimento alla quale propongono "una misura ambulatoriale che sia molto intensa nella frequenza della presa a carico", e ciò poiché una misura residenziale, che a mente dei periti "potrebbe essere utile", è già stata intrapresa ma senza particolare beneficio (AI 53 Inc. MP 2018.11582 da pag. 39 a 41).

E. 10.2

Preso atto dell'ultima perizia psichiatrica, ove, diversamente da quanto indicato nei precedenti lavori peritali di data 25.9.2015 e 12.1.2017, non è stata rilevata una scemata responsabilità in capo all'imputato, la difesa ha chiesto ai periti di voler specificare le ragioni per le quali, pur preso atto degli evidenziati disturbi di personalità e di quelli legati

alla tossicodipendenza, hanno operato una diversa valutazione (AI 55 Inc. MP 2018.11582). In data 11.10.2019, in risposta a quanto richiesto, i periti hanno rilevato che la caratteristica “ multifase ” del reato commesso, ovvero il fatto che l’imputato avrebbe dapprima consumato sostanze stupefacenti, avvertendo il desiderio di assumere altra cocaina, per poi decidere quindi di recuperare il denaro a tal fine necessario commettendo un reato, e dunque recarsi all’interno del proprio alloggio, prelevare un coltello ed uscire per strada alla ricerca di un’auto da scassinare, rispettivamente di una vittima da rapinare, successivamente effettivamente individuata, aggredita e derubata del solo denaro in suo possesso, evidenzerebbe una preventiva riflessione nonché pianificazione del proprio agire che mal si concilierebbe con quell’impulsività rilevata invece nel corso della prima perizia. In definitiva, rilevano i periti, “ questa dinamica multifase prevede una pianificazione e non sembra frutto di un comportamento impulsivo, piuttosto appare compatibile con un reato ben premeditato dove la capacità d’agire rimaneva conservata” (AI 58 Inc. MP 2018.11582 a pag. 2). Inoltre, accanto all’assenza della componente impulsiva nel compimento del reato oggetto di giudizio, vi sarebbe poi da considerare che la lunga terapia svolta da IM 1 nel corso della presa a carico residenziale, gli avrebbe fornito strumenti idonei per far fronte a situazioni di questo tipo e di cui in passato non disponeva. Da tutto ciò ne è derivata una diversa valutazione con esclusione della sussistenza di una scemata responsabilità.

E. 10.3

L’imputato, confrontato con le conclusioni a cui è giunta la perizia, anche al dibattimento si è detto disponibile a sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale già in corso d’espiazione di pena (VD all. 1 a pag. 2). VIII) Diritto, sussunzione e accertamenti della Corte

E. 11

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 11.1

giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accoli il rischio;

E. 11.2

giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi dell’art. 48a CP;

E. 11.2.1

secondo la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in tutto o in parte (decisioni del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 131 IV 100 considerando, di seguito solo consid., 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV 246 consid. 3a nonché sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia l’esecuzione dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_997/2009 del

22.12.2009 consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con la formulazione di non compie, il legislatore si è rivolto all'autore che non rinuncia a sua sponte all'atto ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF 6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e sentenza della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a) mentre che con l'espressione compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato il legislatore intende i casi in cui l'autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l'esito non si realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e in quest'ottica, secondo la vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già iniziato l'esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'autore, rappresenta l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'autore e delle circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (DTF 131 IV 100). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF 131 IV 100);

E. 11.3

giusta l'art. 140 n. 1 cpv. 1 CP commette un furto (art. 139 CP) usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) da sei a dieci anni;

E. 11.3.1

l'art. 140 n. 2 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina (art. 140 CP), si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa;

E. 11.3.1.1

per arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per natura, ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell'oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità d'impiego nel caso concreto. La definizione di arma qui d'interesse corrisponde a quella della LArm (STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2). Per sapere se un'arma è pericolosa occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva connotata pericolosità che è data qualora l'arma sia atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a e STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.3), ciò che è assolutamente il caso per un coltello da punta o da taglio;

E. 11.3.2

l'art. 140 n. 4 CP prevede che la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà;

E. 11.3.2.1

la circostanza aggravante della messa in pericolo di morte deve essere interpretata restrittivamente in ragione dell'importanza della pena, che è una pena privativa della libertà non inferiore a cinque anni, che corrisponde alla stessa pena prevista per il reato di omicidio (art. 111 CP). Secondo la giurisprudenza, la messa in pericolo di morte della vittima presuppone un pericolo concreto, imminente ed elevato che la morte possa sopraggiungere facilmente, anche senza la volontà dell'autore (ATF 121 IV 67 consid. 2b e STF 6B_28/2016 del 10.10.2016 consid. 4.2). Le circostanze di fatto e il comportamento concreto dell'autore sono decisive per determinare se la vittima ha corso un rischio reale di lesione mortale (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Il fatto di posizionare una lama in prossimità del collo della vittima o direttamente su esso, tale per cui ne risulta che un movimento minimo, per esempio un movimento riflesso involontario della vittima o dell'autore possa provocare una lesione mortale, è costitutivo di una messa in pericolo oggettiva della vita ai sensi dell'art. 140 n. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa nonché STF 6B_28/2016 del 10.1.2016 consid. 4.2 e 6B_1248/2013 del 23.9.2014 consid. 1.2). Sul piano soggettivo l'intenzione deve vertere sia sulla messa in pericolo di morte, il che significa che l'autore deve avere coscienza di porre la vittima in una tale situazione, ma il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (DTF 117 IV 427 consid. 3b nonché STF 6B_776/2016 del 8.11.2016 consid. 2.5.1 e 6B_28/2016 del 10.1.2016 consid. 4.3);

E. 11.4

giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chiunque intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP), senza diritto, possiede armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni ritenuto come giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c) LArm per armi si intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;

E. 11.5

giusta l'art. 139 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

E. 11.5.1

oggetto dell'infrazione è una cosa mobile altrui che deve essere sottratta all'avente diritto. Il furto (art. 139 CP) è un'infrazione di natura intenzionale (art. 12 CP). L'elemento soggettivo deve inglobare la consapevolezza dell'appartenenza ad altri della cosa mobile, di cui l'autore deve appropriarsi con coscienza e volontà. Il furto (art. 139 CP) può dirsi consumato quando in capo al bene sottratto si crea un nuovo possesso;

E. 11.6

giusta l'art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

E. 11.6.1

oggetto del danneggiamento (art. 144 CP) deve essere una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d'uso o d'usufrutto in favore di altri. Il danneggiamento (art. 144 CP) è un'infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell'autore, che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile. Il danneggiamento (art. 144 CP) può consistere nel modificare la cosa nella sua sostanza (DTF 115 IV 28 consid. 2b), nel sopprimerne o ridurne l'utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o l'attrattiva (DTF 128 IV 252 consid. 2) o nel modificarne l'aspetto esteriore (DTF 115 IV 28 consid. 2b). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo stato di una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a). Dal profilo soggettivo il reato di danneggiamento (art. 144 CP) presuppone un atto intenzionale. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (DTF 116 IV 145 consid. b). L'autore deve, dunque, avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), che la volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile eventualità;

E. 11.7

giusta l'art. 172 ter n. 1 CP se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte (art. 34 segg. CP), con la multa (art. 106 CP) ricordato come il Tribunale federale (di seguito solo TF) ha situato in fr. 300.- il limite massimo per l'esiguità (DTF 121 IV 261 e 123 IV 113);

E. 11.8

giusta l'art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

E. 11.8.1

secondo la giurisprudenza del TF è considerata casa ai sensi del presente disposto qualsiasi costruzione di uno o più locali collegata durevolmente e in maniera fissa al terreno, relativamente alla quale l'avente diritto ha un interesse degno di protezione a potervi regnare indisturbato ed utilizzarla secondo la sua volontà (DTF 108 IV 33 consid. 5a);

E. 11.9

giusta l'art. 19a n. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 della stessa legge per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa (art. 106 CP).

E. 12

In relazione ai pti. 1 e 2 dell'AA l'imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti, ovvero la rapina (art. 140 CP) ai danni di ACPR 1, nonché il possesso senza diritto del coltello serramanico (art. 33 cpv. 1 lett. a CP), divergendo tuttavia, almeno in parte, la sua versione dei fatti con il racconto reso dalla vittima. Parallelamente IM 1 ha contestato parte della refurtiva dei furti dell'11/12.12.2018 (pto. 3 dell'AA). Si ritiene pertanto opportuno richiamare i principi relativi alla nozione di in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) e alla

libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP);

E. 12.1

il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s'impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d'arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (STF 1P.20/2002 del 19.4.2002);

E. 12.2

giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero incarto;

E. 12.2.1

il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante rispetto a quella di una persona informata sui fatti o a quella dello stesso imputato o di una parte lesa (STF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,

di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché STF 6P.218/2006 del 30.3.2007).

E. 12.3

giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza;

E. 12.3.1

questo disposto, che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP, conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 segg. CPP e cioè gli interrogatori dell'imputato (art. 157 segg. CPP), dei testi (162 segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 segg. CPP), le perizie (art. 182 segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 segg. CPP), ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza. L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi. L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi. Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente. In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi, cioè fatti certi, che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'AA non può essere ragionevolmente posta in dubbio.

E. 13

Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali la Corte, in relazione alle varie imputazioni dell'AA, ha deciso quanto segue:

E. 13.1

in merito all'imputazione principale di cui al pto. 1 dell'AA la fattispecie in esame deve essere sussunta sotto l'ipotesi di rapina aggravata ex art. 140 n. 1 e 4 CP (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1) con contestuale proscioglimento di IM 1 dall'ipotesi alternativa prevista dall'AA di rapina aggravata per l'utilizzo di un'arma pericolosa (art. 140 n. 1 e 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);

E. 13.1.1

è ben vero che la vittima, come si evince dai certificati versati agli atti, dal punto di vista medico non è mai stata in pericolo di vita e che le lesioni riscontrate, di cui una nemmeno menzionata nella lettera di dimissione dell'_____ sono state giudicate guaribili in pochi giorni, ma non vi sono dubbi che l'imputato, con la propria condotta, avrebbe potuto cagionare anche la morte di ACPR 1, avendola dunque esposta ad un concreto pericolo di morte.

E. 13.1.2

va innanzitutto rilevato, come sostenuto nella perizia medico legale della Dr.ssa _____, che la lesione al collo è stata cagionata in una “ regione corporea dove decorrono, in modo relativamente superficiale e non protette da strutture ossee, importanti strutture vascolari, nervose e respiratorie. Questo significa che è una regione particolarmente vulnerabile a lesioni penetranti che, affondando per pochi centimetri all’interno dei tessuti molli, possono determinare lesioni letali” (AI 24 Inc. MP 8241.2018 a pag. 8) e che l’arma utilizzata per la rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), non solo è compatibile con le lesioni riscontrate sulla vittima, ma è altresì potenzialmente idonea a cagionare le lesioni letali prospettate dalla perita. Si aggiunga ancora che la lesione riscontrata al collo, può essere stata determinata solamente dallo scorrimento della lama a filo piano tagliente sul collo, rispettivamente dall’utilizzo della punta della lama, escludendosi radicalmente, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, che possa essere stata causata dal dorso del coltello, tesi a cui questa Corte non ha creduto;

E. 13.1.3

con più specifico riferimento alla dinamica della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), la Corte, in adesione al principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), ha aderito al racconto reso da IM 1. A mente della Corte, pertanto, l’imputato ha apposto il coltello al collo della vittima, ma dalla sua parte tagliente o utilizzando la punta, una sola volta, quando questa si trovava già distesa al suolo, e la ferita al polso è stata effettivamente arrecata accidentalmente a seguito di un movimento inconsulto;

E. 13.1.4

si rileva ancora che al momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), come da stessa ammissione dell’imputato, egli si trovava sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, che ne hanno inevitabilmente alterato lo stato psicofisico. Che l’imputato fosse tutt’altro che lucido, contrariamente a quanto da lui sostenuto, è dimostrato anche dal ferimento accidentale al polso di ACPR 1, ciò che certamente attesta come l’imputato non avesse minimamente sotto controllo la situazione, tanto da arrivare, appunto, ad inavvertitamente ferire la vittima;

E. 13.1.5

per la giurisprudenza del TF, già il fatto di puntare un coltello ad una distanza di 10 o 20 cm dalla vittima integra la fattispecie aggravata della rapina ex art. 140 n. 4 CP, ritenuto come già ad una simile distanza non è possibile escludere che eventuali movimenti riflessi o inconsulti possano determinare delle lesioni potenzialmente letali (DTF 114 IV 8). Nel caso in esame, addirittura, il coltello era appoggiato al collo della vittima distesa a terra tanto da cagionarne anche una piccola lesione. Considerata pertanto la regione corporea attinta, particolarmente vulnerabile ed esposta a lesioni letali, l’arma utilizzata e le modalità del suo utilizzo, nonché lo stato psicofisico alterato dell’imputato ed il contesto di concitazione come quello determinato da una rapina (art. 140 CP), non è in alcun modo possibile escludere che eventuali movimenti improvvisi o incontrollati, dell’aggressore piuttosto che della vittima, avrebbero potuto determinare anche esiti infausti, con la conseguenza che la rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) in esame deve essere correttamente inquadrata nell’ipotesi aggravata per aver esposto la vittima a pericolo di morte ex art. 140 n. 4 CP;

E. 13.2

IM 1 è stato altresì condannato per il reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) per avere portato con sé a _____, senza diritto, il 16.9.2018, un coltello a serramanico la cui lama è azionabile con una sola mano (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.2) che ha poi utilizzato per la rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) di cui sopra;

E. 13.2.1

non vi sono dubbi che il coltello utilizzato dall'imputato, un coltello serramanico con lama azionabile con una mano sola, sia da considerarsi vietato ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c) e 33 cpv. 1 lett. a) LArm. La Corte non ha poi creduto alla versione fornita dall'imputato, secondo cui avrebbe appreso che il coltello da lui posseduto fosse vietato soltanto in corso d'inchiesta e perché gli era stato riferito dal PP. L'imputato non poteva misconoscere che il coltello da lui posseduto si azionava con una mano sola, avendolo anche più volte utilizzato, come da lui medesimo dichiarato, per andare a pesca, rispettivamente per andare a funghi, ed avendone quindi pienamente appreso il suo funzionamento. Col che, anche dal profilo soggettivo, il reato risulta perfettamente integrato;

E. 13.3

con specifico riferimento alle imputazioni relative ai fatti commessi in Piazza _____ a _____ la notte tra l'11 ed il 12.12.2018, l'AA è stato parzialmente confermato;

E. 13.3.1

l'imputato ha sin da subito ammesso di essere l'autore dei furti (art. 139 n. 1 CP) avvenuti all'interno delle casette di legno, così come ha ammesso il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) dei lucchetti e le conseguenti violazioni di domicilio (art. 186 CP). Ciò che l'imputato ha sempre contestato, invece, è stato l'ammontare della refurtiva, che egli medesimo ha quantificato in fr. 1'225.95, rispetto ai complessivi fr. 9'649.45 denunciati dagli AP;

E. 13.3.1.1

a parere di questa Corte non vi sono sufficienti ragioni per discostarsi da quanto dichiarato da IM 1, il quale ha indicato nel dettaglio la refurtiva da lui prelevata nelle casette, e che, in parte, è stata rinvenuta all'interno del suo alloggio al momento del fermo. Le dichiarazioni dell'imputato sono parse credibili e lineari, specie se raffrontate a quelle rese dagli AP, alcuni dei quali, confrontati con l'ammontare della refurtiva, sono anche caduti in contraddizione, non fornendo peraltro documentazione a supporto di quanto denunciato. Pare poi difficile che l'imputato abbia potuto prelevare da solo, facendo un unico viaggio, tutto quanto denunciato dagli AP ed elencato nell'AA, ragion per cui, non essendo emersi correi ed apparendo poco verosimile che IM 1 abbia effettuato più viaggi per assicurarsi tutta la refurtiva, col concreto rischio di essere anche sorpreso sui fatti, la Corte l'ha condannato per i furti (art. 139 n. 1 CP) commessi sulla base delle sue ammissioni (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.3) con contestuale suo proscioglimento per l'importo di fr. 8'423.50 (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2). A fronte di ciò e conseguentemente il furto (art. 139 n. 1 CP) di cui al pto. 3.6 dell'AA è stato derubricato a tentato (art. 22 cpv. 1 CP), come prospettato in apertura di dibattimento (VD a pag. 3), ritenuto come in relazione a questo furto (art. 139 n. 1 CP) IM 1 ha sempre dichiarato di non avere asportato alcunché (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.3);

E. 13.3.1.2

anche con riferimento al danneggiamento (art. 144 CP) la Corte ha creduto alle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha ammesso di avere danneggiato i lucchetti di

tutte le sei cassette ove è entrato, oltre ad una cassa registratrice per un valore complessivo di fr. 480.-. Al riguardo si rileva che si tratta tutti di danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n.1 CP), ritenuto come il valore dei lucchetti divelti varia da fr. 10.- a fr. 35.- e che l'unico danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) non di poco valore è proprio quello della cassa registratrice il cui valore ammonta a fr. 400.-, da considerarsi assieme al danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) del lucchetto della medesima cassetta di fr. 35.-.

Pertanto IM 1 è stato condannato per un danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di complessivi fr. 435.- (pto. 4.5 dell'AA nonché VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.4), oltre che per ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n. 1 CP) per complessivi fr. 45.- (pti. da 4.1 a 4.4 dell'AA nonché VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.5) con contestuale suo proscioglimento dall'accusa di cui al pto. 4 dell'AA limitatamente all'importo di fr. 855.- (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.3);

E. 13.3.1.3

l'imputato è stato condannato per ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) al fine di commettere i cinque furti (art. 139 n. 1 CP) di cui al pto. 3 dell'AA (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.6), con la sola eccezione della violazione di domicilio (art. 186 CP) riferita al furto (art. 139 n. 1 CP) di cui al pto. 3.4 dell'AA, per la quale il PP ha ritirato l'accusa;

E. 13.4

con riferimento alla contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup e con specifico riferimento al periodo contestato nell'AA IM 1 ha confermato di avere consumato 1 gr. di predetta sostanza, da cui la sua condanna per questo reato così come si evince dal VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.7. IX) Commisurazione della pena

E. 14

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 14.1

giusta l'art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) di oltre tre anni ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

E. 14.2

giusta l'art. 40 CP la durata minima della pena detentiva (art. 40 CP) è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva (art. 40 CP) più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva (art. 40 CP) è di 20 anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

E. 14.3

giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne rispettivamente secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione;

E. 14.3.1

la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP, che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare, la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a e STF 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (STF 6B_370/2007 del 12.3.2008 consid. 2.2). Determinata così la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7 e 129 IV 6 consid. 6.1 nonché STF 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.2.2 e 6B_585/2008 del 19.6.2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (DTF 128 IV 73 consid. 4 nonché STF 6B_90/2008 del 14.10.2008, consid. 3.2 e STF 6B_370/2007 del 12.3.2008 consid. 2.2). La legge ha così codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c e 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_90/2008 del 14.10.2008 consid. 3.2, 6B_370/2007 del 12.3.2008 consid. 2.2 e 6B_14/2007 del 17.4.2007 consid. 5.2);

E. 14.4

giusta l'art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;

E. 14.5

giusta l'art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista

per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio;

E. 14.6

giusta l'art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

E. 14.7

giusta l'art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e art. 224 segg. CPP) scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

E. 14.8

giusta l'art. 63 cpv. 1 CP se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (art. 63 cpv. 1 lett. a CP) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (art. 63 cpv. 1 lett. b CP);

E. 14.9

giusta l'art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti il massimo della multa è di fr. 10'000.- ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva da un minimo di 1 giorno a un massimo di 3 mesi.

E. 15

Per la commisurazione della pena di IM 1, la Corte ha concluso quanto segue:

E. 15.1

la colpa (art. 47 CP) dell'imputato, sia dal profilo oggettivo che soggettivo, è da ritenersi grave. Determinante sulla colpa (art. 47 CP), dal punto di vista oggettivo, è la modalità di perpetrazione della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), effettuata di notte, nei confronti di una vittima casualmente incontrata per strada, ma poi appositamente scelta in quanto barcollante e ben vestita, mediante l'apposizione di un coltello serramanico alla gola che, di fatto, l'ha scientemente esposta ad un concreto pericolo di morte. L'imputato, che al momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) si trovava in uno stato psicofisico alterato dall'assunzione di cocaina unita al consumo di sostanze alcoliche, non aveva il benché minimo controllo della situazione, tanto da aver accidentalmente ferito la vittima al polso, seppur in modo lieve, nell'atto di cambiare impugnazione del coltello. Ferita che, a ben vedere, sarebbe potuta essere più seria o avrebbe potuto interessare altre parti del corpo magari maggiormente sensibili. Lo stato psicofisico in cui si trovava IM 1 al momento dei fatti, esclude all'evidenza che egli potesse avere quella lucidità necessaria, contrariamente a

quanto da lui sostenuto, per, eventualmente, limitare il rischio, per quanto possibile, di ledere anche solo inavvertitamente la vittima, proprio come in effetti si è verificato, con ciò aumentando ulteriormente il rischio che con il suo agire, all'interno di una situazione dalla dinamica imprevedibile, avrebbe potuto porre a repentaglio la vita della vittima. Preoccupa, inoltre, l'escalation dei reati commessi dall'imputato che, analizzando il suo curriculum criminale, paiono essere ogni volta più gravi e potenzialmente pericolosi anche per l'incolumità di terze persone;

E. 15.2

a qualificare la colpa (art. 47 CP) dell'imputato da un punto di vista soggettivo, vi è il fatto che è un plurirecidivo specifico, avendo già subito in passato numerose condanne anche per reati analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, senza che, evidentemente, i precedenti giudizi abbiano sortito su di lui alcun effetto deterrente. Ha poi lasciato alquanto perplessa la Corte il fatto che la rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) è stata commessa quando l'imputato era in attesa del processo per i numerosi reati precedentemente commessi e poi sfociato nella più volte citata sentenza del 3.12.2018 della Corte delle assise correzionali di _____. IM 1, pertanto, al momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), pur essendo già stato sottoposto a diversi procedimenti penali ed essendo solamente in attesa del relativo processo, anziché astenersi da qualunque condotta pregiudizievole, ha deliberatamente commesso gli atti di cui ai pti. 1 e 2 dell'AA. Ancora a sfavore dell'imputato va rilevato che, una volta terminato il processo con la sentenza del 3.12.2018, con la quale IM 1 è stato condannato a 18 mesi di detenzione, pena a quel tempo già espiata per effetto del collocamento presso _____, soltanto 8 giorni dopo la condanna ricevuta, non pago evidentemente di aver commesso anche una rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) pochi mesi prima e per la quale non era ancora stato inchiestato, l'imputato ha commesso i sei furti (art. 139 n. 1 CP) in Piazza _____ a _____, di cui uno tentato (art. 22 cpv. 1 CP), oltre ai relativi danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) e violazioni di domicilio (art. 186 CP). Reati che, se da un punto di vista meramente oggettivo e presi a sé stante, non possono certo considerarsi particolarmente gravi, assumono invece una notevole entità se letti nell'ottica anzidetta, anche con riferimento all'aggravio di pena determinato dal concorso dei reati (art. 49 CP). Anche perché, solo l'arresto ha impedito all'imputato di nuovamente delinquere;

E. 15.3

in favore dell'accusato, e pur considerato che la perizia psichiatrica agli atti esclude la sussistenza di una sua scemata imputabilità, la Corte ha tenuto in considerazione il particolare stato psicofisico in cui si trovava IM 1 al momento dei fatti di cui ai pti. 1 e 2 dell'AA, derivante dall'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, tale da quantomeno minare una sua completa lucidità, considerato anche lo stato di politossicodipendenza in cui versa da anni;

E. 15.4

non vi sono poi dubbi per la Corte che, benché la condotta dell'imputato integri gli estremi dell'art. 140 cpv. 4 CP ed abbia, in concreto, fatto correre a ACPR 1 un serio pericolo di morte, egli abbia agito con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). In altri termini, l'imputato non voleva cagionare lesioni anche solo potenzialmente letali alla vittima, tanto da persino scusarsi con lui al momento del compimento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), ma egli non poteva comunque escludere che il fatto di apporre un coltello alla gola di una persona mentre lo si rapina avrebbe potuto portare ad esiti ben diversi rispetto a quelli

verificatasi, con il che si ritiene che l'imputato abbia considerato ed accettato l'eventualità del verificarsi dell'evento, ovvero l'aver esposto a pericolo di morte la vittima per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) anziché del dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), ciò che gli vale certamente una riduzione di pena;

E. 15.5

a favore dell'imputato va ancora considerata la collaborazione fornita in corso d'inchiesta per tutti i reati a lui contestati, nonché la lunga carcerazione già sofferta, pari ad oltre 17 mesi. A ciò aggiungasi una certa sensibilità alla pena dovuta al particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, che ha determinato la quasi totale sospensione delle attività all'interno del carcere e le visite dei familiari;

E. 15.6

in definitiva, tutto quanto considerato, la Corte ha inizialmente commisurato in 60 mesi la pena prevista per la rapina aggravata ex art. 140 n. 1 e 4 CP (pto. 1 dell'AA), già considerati i 18 mesi di pena detentiva inflitti con la sentenza del 3.12.2018, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 3), a cui sono stati aggiunti altri 6 mesi per le circostanze aggravanti sopra indicate. La pena detentiva di 66 mesi così determinata è stata poi ridotta di 14 mesi per effetto delle indicate circostanze attenuanti, arrivando ad una pena detentiva di 52 mesi, a cui vanno infine aggiunti ulteriori 2 mesi per i sei furti (art. 139 n. 1 CP), di cui uno tentato (art. 22 cpv. 1 CP), commessi all'interno delle casette di legno, il ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e la ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP nonché pti 3, 4 e 5 dell'AA), con una pena finale di 54 mesi, da dedursi il carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e in esecuzione anticipata della pena (art. 236 CPP) sofferti (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1) rilevato al riguardo che il reato di infrazione alla LArm (pto. 2 dell'AA) è a giudizio di questa Corte assorbito nel reato di rapina aggravata (art. 140 n. 1 e 4 CP), ritenuto che all'imputato è contestato unicamente l'aver portato con sé l'arma la notte del 16.9.2018, senza che fosse contestata anche la sua detenzione dal momento dell'acquisto, da cui l'assorbimento di tale imputazione nel reato di cui all'art. 140 n. 1 e 4 CP, considerato come è proprio attraverso l'utilizzo di tale arma che l'imputato ha compiuto la rapina esponendo la vittima a pericolo di morte (art. 140 n. 1 e 4 CP);

E. 15.7

con riferimento ai quattro danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n. 1 CP nonché pti. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'AA) ed alla contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (pto. 6 dell'AA), l'imputato è stato condannato alla multa (art. 106 CP) di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto. 3 e a pag. 3 pto. 3.2);

E. 15.8

preso atto delle problematiche personologiche e tossicologiche dell'imputato evidenziate nella perizia psichiatrica, la quale conclude proponendo una "misura ambulatoriale che sia molto intensa nella frequenza della presa a carico" (AI 53 a pag. 41), ciò a cui l'imputato si è più volte detto d'accordo di sottoporsi, così come ribadito anche al dibattimento (VD all. 1 a pag. 2), nei confronti di IM 1 è ordinato un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP), da eseguirsi già in esecuzione di pena (VD all. 2 a pag. 3 pto. 4). X) Le pretese di diritto civile degli accusatori privati

E. 16

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 16.1

giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP è AP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile, ricordato che giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 317 segg. CPP);

E. 16.2

giusta l'art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale, ricordato che giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);

E. 16.3

giusta l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di AP il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

E. 16.4

giusta l'art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati e ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa (art. 346 CPP);

E. 16.5

giusta l'art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l'imputato, ricordato che l'azione civile è rinviata al foro civile se il procedimento penale è abbandonato (art. 126 cpv. 2 lett. a CPP), se l'AP non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) rispettivamente se l'imputato è assolto, ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

E. 17

In corso d'inchiesta, gli accusatori privati hanno avanzato le seguenti pretese risarcitorie: ACPR 2 (_____), _____ per fr. 620.- (AI 17 all. 2 Inc. MP 2018.11582), ACPR 3, _____ per fr. 1'871.- (AI 17 all. 3 Inc. MP 2018.11582), ACPR 4 (_____), _____ per fr. 374.- (AI 17 all. 4 Inc. MP 2018.11582), ACPR 5 (_____), _____ per fr. 60.95 (AI 17 all. 6 Inc. MP 2018.11582) e ACPR 6, _____ per fr. 6'035.- (AI 17 all. 7 Inc. MP 2018.11582 e VD all. 1 a pag. 6) ritenuto che ACPR 1 non ha mai correttamente specificato il danno subito (PS ACPR 1 2.11.2018 a pag. 4);

E. 17.1

confrontato con queste pretese l'imputato, anche in sede dibattimentale, si è riportato alle dichiarazioni rese in corso d'inchiesta (VD all. 1 a pag. 6), ove ha contestato l'ammontare della refurtiva indicata dagli AP;

E. 17.2

tenuto conto della indicata divergenza di posizioni rispettivamente il non poter escludere un intervento assicurativo, anche solo parziale, in favore degli AP, ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4, ACPR 5 e ACPR 6 sono stati rinviati al foro civile (VD all. 1 a pag. 3 pto. 5). XI) Confische e dissequestri

E. 18

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 18.1

giusta l'art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;

E. 18.2

giusta l'art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

E. 19

Tenuto conto delle risultanze istruttorie (AI 5 inc. MP 2018.11582 e PPIM 1 19.12.2019 a pag. 10) e dibattimentali (VD all. 1 a pag. 6) la Corte, in quanto istrumenta sceleris, ha ordinato la confisca (art. 69 cpv. 1 CP) di tutto quanto in sequestro (VD all. 2 a pag. 3 pto. 6) ad eccezione di 1 telefono cellulare Wiko Imei _____, di 1 scheda SIM M-Budget _____ e di 1 scheda micro SD Sandisk 64 GB che sono stati dissequestrati (art. 267 cpv. 1 CPP) e restituiti a IM 1 (VD all.2 a pag. 3 pti. da 6.1 a 6.3). XII) Indennizzo e riparazione del torto morale

E. 20

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 20.1

giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);

E. 20.2

giusta l'art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;

E. 20.3

giusta l'art. 431 cpv. 1 CPP se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del

torto morale adeguato ricordato come conformemente al cpv. 2 di detta norma in caso di carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza (art. 220 segg. e 229 segg. CPP), l'imputato ha diritto a un'indennità e una riparazione del torto morale adeguato se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, fermo restando come in forza al cpv. 3 di detta norma questo diritto decade se l'imputato è condannato a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), a un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP antecedente l'1.1.2018) o a una multa (art. 106 CP) che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva (art. 40 CP) la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza sofferta (art. 220 segg., 229 segg. e 431 cpv. 3 lett. a CPP) o se è condannato con la condizionale (art. 42 CP) a una pena detentiva (art. 40 CP) la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza sofferta (art. 220 segg., 229 segg. e 431 cpv. 3 lett. b CPP).

E. 21

Premesso che in sede dibattimentale l'avvocato (di seguito solo avv.) DUF 1 (_____), _____ ha dichiarato che non era sua intenzione presentare un'istanza ex art. 429 / 431 CPP a nome e per conto dell'imputato (VD a pag. 4), malgrado gli intervenuti proscioglimento (VD all. 2 a pag. 2 pto. 2) a IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP già solo perché correttamente non richiesto dal suo difensore (VD a pag. 4) ma soprattutto perché, anche qualora fosse stato fatto, in manifesto urto con l'art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP visto l'intervenuta sua condanna per tutti gli altri reati (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. da 1 a 1.7 e a pag. 3 pto. 7). XIII) Retribuzione del difensore d'ufficio

E. 22

In merito alle norme di diritto in concreto applicabile si ricorda come:

E. 22.1

giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio (art. 132 CPP) è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento e fermo restando come in materia di retribuzione il difensore d'ufficio (art. 132 CPP) può interporre reclamo (art. 379 segg. e 393 segg. CPP) alla giurisdizione di reclamo, in Ticino la Corte dei reclami penali (di seguito solo CRP), contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP), con la precisazione che se una delle parti interpone appello (art. 398 segg. CPP) e lo stesso risulta ricevibile in ordine tutte le censure relative all'indennizzo vanno determinate in quella procedura e un eventuale reclamo (art. 393 segg. CPP) separatamente interposto dal difensore d'ufficio (art. 132 CPP) diviene privo d'oggetto (DTF 140 IV 213 consid. 1.4 e 139 IV 199 consid. 5.6 nonché CRP 60.2017.73 del 17.7.2017 consid. 1.3), rispettivamente che ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano l'imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP);

E. 22.2

per la determinazione della retribuzione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiamano:

E. 22.2.1

per gli onorari l'art. 4 cpv. 1 e 3 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 178.310), secondo cui l'onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato, negli orari di lavoro usuale, sulla base di una tariffa di fr. 180.- all'ora (di seguito solo h e art. 4 cpv. 1 RL 178.310) rispettivamente per il praticante legale di fr. 90.- / h (art. 4 cpv. 3 RL 178.310, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b). In forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato che nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);

E. 22.2.2

per le spese l'art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al difensore d'ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione della pratica, fermo restando che giusta il cpv. 2 di detta norma il patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.

E. 23

Per le sue prestazioni professionali l'avv. DUF 1, difensore d'ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 9.1.2019 (AI 6 inc. MP 2018.11582), ha presentato alla Corte tre distinte note professionali, la prima datata 17.1.2020 (AI 65), la seconda datata 12.6.2020 (doc. TPC 24) e la terza del 24.6.2020 (VD a pag. 4 e doc. Dib. 2), indicanti un totale complessivo di fr. 12'874.30 che sono state tassate per fr. 10'372.95 e meglio fr. 8'163.- per l'onorario dell'avv., fr. 425.85 per l'onorario praticante, fr. 515.35 per le spese, fr. 516.- per le trasferte, fr. 12.- per il posteggio e fr. 740.75 per l'imposta sul valore aggiunto al 7.7% di fr. 9'620.20 (VD all. 2 a pag. 3 e 4 pti. 9 e 9.1), ritenuto che contro questa tassazione non è stato interposto reclamo (art. 379 segg. e 393 segg. CPP) alla CRP (art. 135 cpv. 3 lett. a e

396 cpv. 1 CPP, doc. TPC 27 e VD all. 2 a pag. 4 pto. 9.3) e che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino la somma di fr. 10'372.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 4 pto. 9.2). XIV)
Tassa di giustizia e spese procedurali

E. 24

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 24.1

giusta l'art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;

E. 24.2

giusta l'art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto, ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma sono ritenute disborsi in particolare le spese per la difesa d'ufficio (art. 135 CPP) e il gratuito patrocinio (art. 138 e 422 cpv. 2 lett. a CPP) rispettivamente la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);

E. 24.3

giusta l'art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie dello stesso CPP;

E. 24.4

giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna l'imputato sostiene le spese procedurali restando eccettuate le spese per la difesa d'ufficio (art. 132 CPP) con la riserva dell'art. 135 cpv. 4 CPP e ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento;

E. 24.5

giusta l'art. 22 cpv. 1 lett. c) della legge sulla tariffa giudiziaria (di seguito solo RL 178.200) nei procedimenti penali la tassa di giustizia è fissata nei processi davanti alla Corte criminale da fr. 1'000.- a fr. 100'000.

E. 25

Tenuto conto degli intervenuti proscioglimenti (VD all. 2 a pag. 2 pti. da 2 a 2.3) la tassa di giustizia di fr. 6'000.- (art. 22 cpv. 1 lett. c RL 178.200) e le spese procedurali sono a carico di IM 1, ad eccezione di fr. 500.- a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 e 2 CPP nonché VD all. 2 a pag. 3 pto. 8). Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40, 47, 49, 51, 63, 69, 106, 139 n. 1, 140 n. 1, 2 e 4, 144 cpv. 1, 172ter n. 1 e 186 CP; 33 cpv. 1 lett. a) LArm; 19a n. 1 LStup; 80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 / 431 CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. rapina aggravata avendo esposto la vittima a pericolo di morte, per avere, il 16.9.2018, a _____, usando violenza contro ACPR 1 e rendendolo incapace di opporre resistenza, sferrandogli un colpo al collo e ferendolo con un coltello a serramanico al polso destro, esponendolo a pericolo di morte posizionando il coltello al collo con una lesione lineare di dimensione stimata di 1-2

centimetri in regione latero-cervicale sinistra interessante cute e sottocute, commesso un furto con una refurtiva di fr. 170.- e Euro 30.-; 1.2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, senza diritto, il 16.9.2018, a _____, portato con sé un coltello a serramanico la cui lama è azionabile con una sola mano; 1.3. ripetuto furto, in parte tentato commesso in 6 occasioni, di cui uno tentato, l'11/12.12.2018, a _____, con una refurtiva riconosciuta di fr. 1'225.95; 1.4. danneggiamento per commettere 1 dei furti di cui al punto 1.3 del presente dispositivo con un danno riconosciuto di fr. 435.-; 1.5. ripetuto danneggiamento di poca entità per commettere 4 dei furti di cui al punto 1.3 del presente dispositivo con un danno denunciato di fr. 45.-; 1.6. ripetuta violazione di domicilio in connessione con i 5 furti di cui al punto 1.3 del presente dispositivo; 1.7. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 3.12.2018 / 9.1.2019, a _____, consumato intenzionalmente 1 grammo di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di: 2.1. rapina aggravata di cui al punto 1 dell'atto d'accusa per l'aggravante dell'aver fatto uso di un'arma pericolosa; 2.2. ripetuto furto di cui al punto 3 dell'atto d'accusa limitatamente all'importo di fr. 8'423.50; 2.3. ripetuto danneggiamento di cui al punto 4 dell'atto d'accusa limitatamente all'importo di fr. 855.-. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza della Corte delle assise correzionali di _____ del 3.12.2018: 3.1. alla pena detentiva di 4 (anni) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo e in esecuzione anticipata della pena sofferti; 3.2. al pagamento di una multa di fr. 200.- (duecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 4. Nei confronti di IM 1 è ordinato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP, da eseguirsi già in esecuzione di pena. 5. Per ogni loro pretesa nei confronti di IM 1 gli accusatori privati ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4, ACPR 5 e ACPR 6 sono rinviati al foro civile. 6. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione di: 6.1. 1 telefono cellulare Wiko Imei _____; 6.2. 1 scheda SIM M-Budget _____; 6.3. 1 scheda micro SD Sandisk 64 GB; di cui è ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1. 7. A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 / 431 CPP. 8. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- (seimila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad eccezione di fr. 500.- (cinquecento) a carico dello Stato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato. 9.1. Le note professionali del 17.1.2020, del 12.6.2020 e del 24.6.2020 dell'avv. DUF 1, sono approvate per: onorario avvocato

fr. 8'163.00 onorario praticante	fr. 425.85
spese	fr. 515.35
trasferte	fr. 516.00
posteggio	fr. 12.00 IVA (7.7% di fr. 9'620.20)
fr. 740.75 totale	fr. 10'372.95

9.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 10'372.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano -
 Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise
 criminali Il Presidente Il cancelliere Distinta spese :
 Tassa di giustizia fr. 6'000.-- Inchiesta preliminare
 fr. 2'264.-- Perizia fr. 6'300.--
 Multa fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)
 fr. 172.20 fr. 14'936.20 ./ a carico dello Stato fr. 500.--
 Totale fr. 14'436.20 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.